



40254

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE**  
(Legge 8 agosto 1977, n.513 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti:

1)-**NARCISI Michele**, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, il quale interviene e stipula quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'**Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi**, con sede in Brindisi, alla via G.B. Casimiro c.27 (00061820742), a ciò autorizzato con delibera n.4447 (argomento n.4) del 25 maggio 1984, del Consiglio di Amministrazione di detto Ente che, in copia estratta conforme, alligasi al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e:

2)-**GISMONDI Ciro**, nato addì 11 dicembre 1926 a Brindisi e qui domiciliato alla Corte Orazio Flacco c.1/A/3, (GSM CRI 26T11 B180B), che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge **MARRA Fulvia Santa**, nata il 1° novembre 1930 a Brindisi e qui con lui domiciliata, (MRR FVS 30S41 B180F), dall'altra.

- P R E M E S S O -

= che Gismondi Ciro, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, più avanti descritto, ha chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio stesso, domanda che è

stata confermata nei termini previsti dal legge 8 agosto 1977 e successive modificazioni

si conviene e si stipula quanto segue:

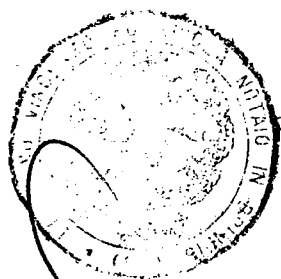
ART.1 = L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende al Gismondi Ciro, in appresso più brevemente indicato "Acquirente", che accetta ed acquista in comunione legale, per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi (Lotto 16), alla Corte O.Flacco c.1, scala "C", piano primo, interno 3, composto di tre vani utili, oltre gli accessori, nonchè la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala e terrazzo).-

L'alloggio confina: a nord con Corte O.Flacco, ad est con vano scala ed alloggio int.4, a sud con via Remo e ad ovest con via O.Flacco.-

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232 -in testa I.A.C.P.- Foglio 53 - particella 380/15 - Via Romolo - Piano 1° - categ. A/4/2 - vani 5 - rendita fire 1.560.-

L'unità immobiliare, con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti, e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".-

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da



*Gismondi Ciro*

2)

parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127 del Codice Civile.

ART.2 = La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.3.748.500=(Lire Tremilionisettecentoquarantotomilacinquecento), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dello U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli artt.28 della legge 8 agosto 1977, n.513 e 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente,



oltre l'I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla Fattura n.79, del'11 settembre 1984, rilasciata dall'Istituto stesso che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione di ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

**ART.3** = L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

**ART.4** = Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 8 agosto 1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto di questo atto, non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513.

3)

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART.5 = Ai sensi dell'art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, dello alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di



cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dello Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

**ART.6** = L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

**ART.7** = Verificandosi le condizioni previste dal Codice Civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del Condominio.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune dello stabile suscettibile di variazioni annuali.

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



Allegato "A"  
Rep.n. 223.355

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 4447

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE UTENZA NN. 9/10/11 E 12/34 -  
MANDATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E PRELIMINARI DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI CUI AI VERBALI 9 E 10/84. =

L'anno millenovecentottanta quattro il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO ore 17,00  
In Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,  
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1) Sig. Michele NARCISI    | - Presidente    |
| 2) Dott. Franco CAIULO     | - V. Presidente |
| 3) Prof. Umberto CAVALIERE | ,               |
| 4) Sig. Luigi IAZZI        | ,               |
| 5) Sig. Elio MILANI        | ,               |
| 6) Sig. Antonio PAPADIA    | ,               |
| 7) Dott. Silvio SPANO      | ,               |
| 8) _____                   | ,               |
| 9) _____                   | ,               |
| 10) _____                  | ,               |

### COLLEGIO SINDACALE

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 11) Rag. Dante STEA        | - Presidente |
| 12) Rag. S. Adamo NARDELLI | - Sindaco R. |
| 13) Dott. Cataldo TOTA     | - Sindaco R. |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| SI       |         |
| SI       |         |
| SI       |         |
| SI       |         |
| SI       |         |
| SI       | SI      |
|          |         |
|          |         |
|          |         |
|          |         |
| SI       |         |
| SI       | SI      |
|          |         |

Per copia conforme all'originale  
Brindisi, li 20 SET. 1984

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in  
data 16.5.1984 n. 5243 di prot.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 3 di seguito passa ad esaminare l'argomento n. 4 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che ha per Oggetto:

"Approvazione verbali Commissione Utenza nn. 9/10/11 e 12/34 - Mandato al legale rappresentante dell'I.A.C.P. alla stipulazione dei contratti di compravendita e preliminari di vendita degli alloggi di cui ai verbali 9 e 10/34."

La Commissione Utenza, istituita con delibera n. 3012 del 14/2/1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con delibera n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riunioni del 2, 3, 4 e 8 maggio 1984, ha preso in esame gli atti relativi alla cessione in proprietà ed ai preliminari di vendita di alloggi, la bozza del Regolamento di Condominio e gli atti relativi alle volture contrattuali di cui ai verbali nn. 9, 10, 11 e 12/84.

Le risultanze sono contenute nei verbali medesimi.

#### IL CONSIGLIO,

- Esaminate le decisioni adottate dalla Commissione Utenza nelle riunioni di cui ai verbali sopra citati;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

#### DELIBERA

- = DI APPROVARE le cessioni in proprietà, i preliminari di vendita, la bozza del Regolamento di Condominio e le volture contrattuali secondo le decisioni adottate dalla Commissione Utenza nelle riunioni del 2, 3, 4 e 8 maggio 1984 di cui ai verbali nn. 9, 10, 11 e 12/84 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e d'inscindibile;
- = DI DARE MANDATO, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di stipulare i contratti di compravendita ed i preliminari di vendita di cui ai verbali di cui ai verbali n. 9 e 10/84.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 31 MAG 1984

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 20 SET. 1984

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



125  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI,

-----00000-----

VERBALE N. 9/84

Il giorno 2 maggio 1984, alle ore 10,00, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utenza dell'Istituto.

Sono presenti i Signori;

- Michele NARCISI - Presidente I.A.C.P.

- Elio MILANI - Consigliere I.A.C.P.

- Umberto CAVALIERE - Consigliere I.A.C.P.

Sono inoltre presenti:

- l'Ing. Antonio LONGO, in qualità di Segretario della Commissione;

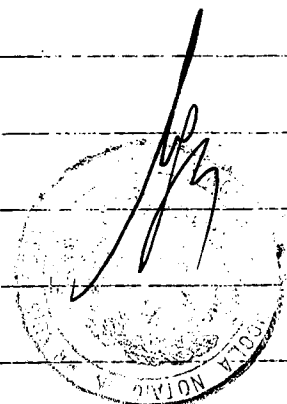
- l'Avv. Liborio GRAZIUSO ed il Dott. Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.

Constatata la validità della riunione, il Presidente dà lettura del seguente Ordine del Giorno:

- x a) Cessione in proprietà di alloggi a norma dello art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513 e successive integrazioni e modificazioni, con valore già determinato dall'U.T.E., a favore dei relativi assegnatari, degli eredi dell'assegnatario che aveva ricevuto comunicazione del prezzo e del fa

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 20 SET 1984  
IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



miliare convivente che ha confermato, nei termini di legge, la volontà di riscatto dell'assegnatario deceduto;

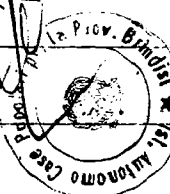
b) Cessione in proprietà di alloggi, a norma dello art. 52 della legge 5/8/1978, n. 457, a favore degli eredi dell'assegnatario che aveva a suo tempo ricevuto comunicazione del prezzo di cessione.

X Data lettura dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il primo argomento dello stesso (lettera a) e, viste le lettere dell'U.T.E. con le quali si determina il valore venale degli alloggi ed esaminata la documentazione esistente in atti, approva la cessione in proprietà, a favore dei sottoindicati assegnatari degli alloggi a fianco ciascun nominativo indicati:

- 1) DE GIORGIO Giovanni - Alloggio sito in BRINDISI - Cantiere, 11251 - Pal. D - Scala B - int. 6 - piano 2° - Largo delle Murge, n. 3;
- 2) ORLANDO Antonio - Alloggio sito in BRINDISI - Cantiere 11251 - Pal. D - Scala B - int. 5 - piano 2° - Largo delle Murge, n. 3;
- 3) COZZETTO Maria Teresa vedova CARELLA - Alloggio sito in BRINDISI - Cantiere 3211 - Scala A - int. 1 - piano rialzato - Via Sicilia, n. 8;
- 4) MUSCILLO Michele - Alloggio sito in BRINDISI - CEP

per copia conforme originale

20 SET 1984  
IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)





Cantiere 154 - Scala A - int. 3 - Via G.D'Annunzio;  
zio;

5) ORFANO Cosimo - Alloggio sito in BRINDISI - Cantiere 8531 - Pal. B - Scala B - int. 4 - piano 1° - Via Tirolo, n. 9;

X 6) GISMONDI Ciro - Alloggio sito in BRINDISI - Lotto 16° - Scala C - int. 3 - Corte Orazio Flacco n. 1;

7) RIZZO Giovanni - Alloggio sito in S.PIETRO VERNOTICO - Lotto 1° - Scala A - int. 5 - Via P.G.Rizzo, n. 89;

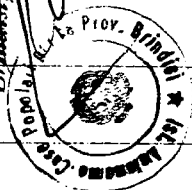
La Commissione, inoltre, ad esaurimento del primo argomento di cui all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto già deciso in casi analoghi (si fa riferimento ai verbali n. 7/82 e n. 22/83, rispettivamente secondo e primo punto dell'Ordine del giorno) ed esaminata la documentazione esistente in atti fra cui le lettere dell'U.T.E. di determinazione del valore venale, approva la cessione in proprietà degli alloggi di seguito indicati a favore di:

I) Eredi di LOSAVIO Cosimo, assegnatario che aveva ricevuto comunicazione del prezzo, ai sensi dell'art. 28 della legge 8/8/77, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'alloggio sito in BRINDISI - Cantiere 8195 - Scala B - int. 6 -

Per copia conforme all'originale

COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



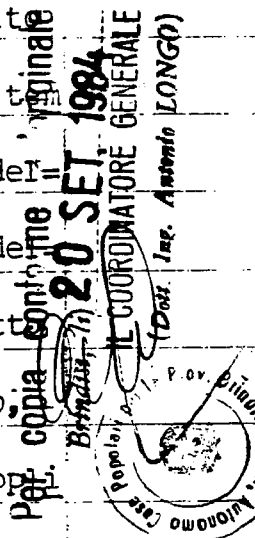
P.2, Viale Commenda, n. 45;

II) BRUNO Caterina, quale unica familiare convivente dell'assegnatario BRUNO Filippo, deceduto, la quale ha confermato, nei termini di legge, la volontà di riscatto dell'assegnatario per l'alloggio sito in BRINDISI - Cantiere 11251 - Pal. D - Scala B - int. 7 - piano 3° - Largo delle Murge.

In ordine al secondo ed ultimo argomento dell'ordine del giorno (lettera b), la Commissione, constatato dagli atti d'ufficio che gli assegnatari di seguito indicati sono deceduti dopo avere ricevuto a suo tempo formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, considerato, quindi, che, ai sensi dell'art. 52 della Legge 5/8/78, n. 457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso e ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, debba essere applicato lo stesso criterio a suo tempo adottato dalla

Commissione per casi uguali (si fa riferimento al verbale n. 12/82 e, precisamente, al secondo punto dell'ordine del giorno), approva la cessione in proprietà degli alloggi di seguito menzionati a favore di:

1) Eredi di CARDONE Francesco - Alloggio sito in FASANO - 5° lotto - Scala A - int. 3 - Largo Don Minzoni, n. 3;



2) Eredi di COI Luigi - Alloggio sito in BRINDISI -

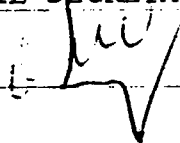
Lotto 7° - CEP - Pal. 1° - Scala A - int. 1 -

Piazza T.Mommsen.

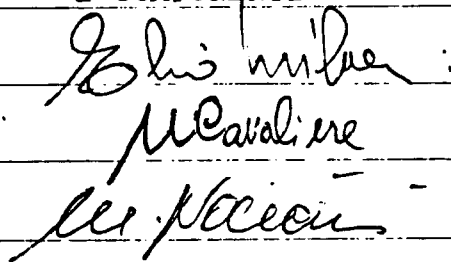
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine  
del giorno ed approvati tutti, il Presidente di-  
chiara conclusa la riunione.

Del che si è redatto il presente processo verbale,  
che, letto e confermato, viene sottoscritto dai com-  
ponenti la Commissione e dal Segretario.

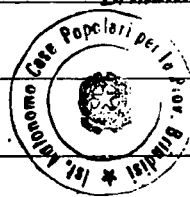
IL SEGRETARIO



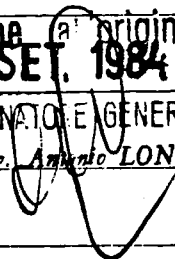
I COMPONENTI



Per copia conforme all'originale  
Brindisi, li 20 SET. 1984



IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate:

a)- per gli interventi di manutenzione ordinaria al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dello acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè, conseguentemente, di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Inquilinato.

b)- per gli interventi di manutenzione straordinaria l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota, nonché le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso.

Saranno, inoltre, a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposta e sovraimposta, tasse generali e locali, per la assicurazione contro gli incendi, per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica

per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte.

*Dei ibla Noce*  
*Giuseppe Ciri*  
Dette spese saranno versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto previa ripartizione tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso proporzionalmente per la parte gravante su ciascun alloggio.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata denuncia all'Istituto delle opere di riparazione e manutenzione dello stabile.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale, peraltro, designerà, a norma dell'art.1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data, tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

ART.8 = Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.513, alla legge 5 agosto 1978 n.457, nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART.9 = Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

ART.10 = Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede, l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale sia extragiudiziale.

ART.11 = Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

Le parti dichiarano di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.147 e 153 del R.D. 28/4/1938, n.1165 e

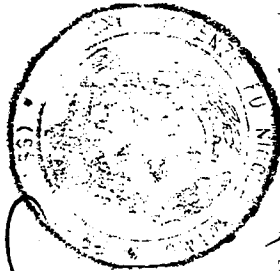
del D.L.6/4/1948 n.773 e successive proroghe ed integrazioni,  
dell'art.32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, oltrechè di  
quelle previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia  
residenziale pubblica.

Il presente trasferimento è soggetto ad IVA e INVIM.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immo-  
biliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano  
ad ogni iscrizione d'ufficio.

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dott.  
Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme, il  
quale è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia  
richiesta.-

Brindisi, addì 24 ottobre 1984



*Vincenzo Loiacono*  
*Giuseppe Cio*

Numero 223.355 del Repertorio-Numero 14596 Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,  
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  
di Lecce e Brindisi

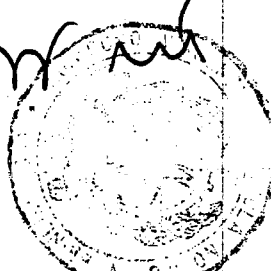
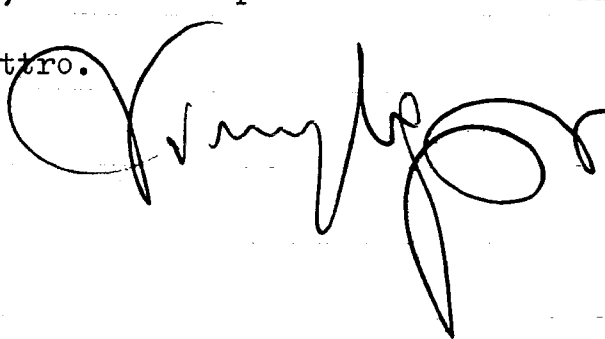
CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza  
dei testimoni, i signori:

1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, e

2)- GISMONDI Ciro, nato addì 11 dicembre 1926 a Brindisi e qui domiciliato alla Corte Orazio Flacco, c.1/A/3, delle cui identità personali, qualità e poteri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce, a margine dei fogli intermedi e sull'allegata planimetria dell'antescritto atto.

Brindisi, addì ventiquattro ottobre millenovecentotantaquattro.



---

Registrato a Brindisi il 2/11/1984 al n.1143/Mod.II

Trascritto a Brindisi il 9/11/1984 al n.16182/14384

Copia conforme all'originale ad uso convenevole

Brindisi, addì 12 novembre 1984

